RACCOMANDAZIONI

RACCOMANDAZIONE

del 28 gennaio 1959

ai Governi dei paesi membri della Comunità relativa alle misure di politica commerciale in materia di importazione di carbone dai paesi terzi

L'ALTA AUTORITA',

visti gli articoli 3, 57, 58 e 74 del Trattato,

considerando che da diversi mesi le imprese carboniere della Comunità devono affrontare serie difficoltà di smercio, provocate in particolare da una riduzione della domanda di certi combustibili e dalla concorrenza dei carboni importati dai paesi terzi; che queste difficoltà di smercio determinano in diversi bacini della Comunità un accumulo eccezionale di giacenze e l'introduzione di giorni non lavorati;

considerando che questa situazione è particolarmente seria sul territorio della Repubblica federale di Germania, dove s'importano carboni dai paesi terzi in quantità relativamente accresciute e a condizioni tali che le importazioni stesse minacciano di recare grave pregiudizio alla produzione del carbone nel mercato comune, compromettendo in particolare la continuità dell'occupazione;

considerando che le misure di politica commerciale finora adottate dal Governo federale non permettono da sole di fronteggiare questa situazione;

considerando che l'articolo 57 del Trattato fa obbligo all'Alta Autorità di ricorrere di preferenza ai modi di azione indiretta, fra i quali sono compresi gli interventi in materia di politica commerciale, prima di applicare le misure previste all'articolo 58;

considerando che, nella prospettiva di una politica di importazione a lungo termine, è necessario salvaguardare le correnti tradizionali di importazioni della Comunità, per ottenere un approvvigionamento regolare del mercato,

RACCOMANDA:

ai Governi dei paesi membri della Comunità quanto segue:

A) *Al Governo della Repubblica federale di Germania:*

di istituire, a titolo provvisorio, sui carboni provenienti dai paesi terzi e destinati alla Repubblica federale, dei dazi doganali sulle importazioni che superino un contingente esente da dazi:

1. l'importo di questi dazi doganali non dovrà superare 20 DM la tonnellata;

2. il contingente esente da dazi doganali non dovrà essere inferiore a 5 milioni di tonnellate per l'anno 1959, con l'intesa che, qualora l'evoluzione della situazione lo richieda, l'Alta Autorità raccomanderà al Governo della Repubblica federale di apportare modificazioni al contingente esente da dazi da esso stabilito.

3. nell'applicazione del contingente, il Governo della Repubblica federale dovrà evitare qualsiasi discriminazione;

4. il Governo della Repubblica federale è autorizzato ad esercitare un controllo di origine nella misura necessaria all'applicazione delle disposizioni raccomandate.

B) *Ai Governi degli altri paesi della Comunità:*

di adottare, ove occorra, le disposizioni necessarie per consentire l'applicazione delle misure raccomandate al Governo della Repubblica federale di Germania, in particolare per quanto riguarda il controllo di origine sui carboni a destinazione della Repubblica federale di Germania provenienti dagli altri paesi della Comunità.

Questa raccomandazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* e notificata ai Governi degli Stati membri; essa diviene obbligatoria per effetto della sua notificazione.

La presente raccomandazione è stata deliberata ed adottata dall'Alta Autorità nella seduta del 28 gennaio 1959.

Dall'Alta Autorità

Il Presidente

Paul FINET